

COMUNE DI GIVOLETTO

(Provincia di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

Oggetto: **"VARIANTE E NON VARIANTE" AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12, DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE**

L'anno duemilatrecento, addì tredici di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per avviso del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ALTILIA Carlo	Presidente	Sì
2. DEVALLE Tiziana	Assessore	Sì
3. FABBRO Marco	Assessore	Sì
4. GALLIO Maria Grazia	Assessore	Sì
5. NEGRO Fulvio	Assessore	Sì
6. GLIOZZI Filippo	Consigliere	Sì
7. MULATERO Azzurra	Consigliere	Sì
8. PISCAZZI Giorgio	Consigliere	Giust.
9. CAVADORE Luigi	Consigliere	Sì
10. BENIN Silvio	Consigliere	Sì
11. FRATTINI Marco	Consigliere	Sì
12. BELLAVIA Filippo	Consigliere	Sì
13.		
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		1

Assume la Presidenza ALTILIA Carlo – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Devecchi Dr. Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Sindaco;

PREMESSO che:

- Il Comune di Givoletto è dotato di P.R.G.C. adottato ai sensi della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., con variante generale approvata con D.G.R. n. 2-3914 del 17.09.2001;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.11.2006 è stata approvata la prima variante al P.R.G.C. ex art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.04.2008 è stata approvata la seconda variante non sostanziale al P.R.G.C. ex art. 17 – 7° comma Legge Regionale n°56/77 e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.02.2013 è stata approvata la terza variante non sostanziale al P.R.G.C. ex art. 17 – 7° comma Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i.;

VISTO l'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale ai commi 12 e 13 recita come segue:

12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

CONSIDERATO che:

- la variante strutturale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3914 del 17.09.2001 ha avuto un iter complesso, che ha visto prodursi numerosi passaggi in Consiglio Comunale, come di seguito descritto:
 1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.1998 è stato adottato il via preliminare il progetto di variante generale al P.R.G.C.;

2. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.1998 si è provveduto alla controdeduzione delle osservazioni pervenute in merito al progetto preliminare;
 3. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.07.1998 sono stati adottati la deliberazione programmatica, l'integrazione al progetto preliminare della variante generale e gli elaborati geologici ed idrologici;
 4. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.11.1998 si è provveduto alla controdeduzione delle ulteriori osservazioni pervenute ed all'adozione in via definitiva della variante generale al P.R.G.C.;
 5. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.03.1999 è stata rettificata la D.C.C. n. 25/98 nella parte relativa all'allegato "A" della deliberazione stessa;
 6. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30.11.2000 si è provveduto alla controdeduzione delle osservazioni pervenute dalla Regione Piemonte nonché alla riadozione definitiva della variante generale al P.R.G.C.;
 7. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2001 è stata rettificata la D.C.C. n. 34/2000 nella parte relativa all'allegato "A" della deliberazione stessa;
 8. con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-3914 del 17.09.2001 è stata approvata la variante generale al P.R.G.C. subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, di ulteriori modifiche specificatamente riportate nell'allegato A alla deliberazione stessa;
- nel corso della stesura dei documenti tecnici costitutivi la variante parziale ex art. 17 comma VII L.R. 56/77, poi approvata con D.C.C. n. 28 del 23.11.2006, si è incorso nell'errore materiale di assumere, nel processo di digitalizzazione delle norme, quale testo base di riferimento, il *corpus* delle Norme Tecniche di Attuazione, adottate con deliberazione consiliare n. 25 del 23.11.1998 (poi superate *in itinere*), anziché, come avrebbe dovuto correttamente farsi, utilizzare il testo delle N.T.A. come adottato con deliberazione consiliare n. 34 del 30.11.2000 e poi approvato con ulteriori modifiche con D.G.R. n. 2-3914 del 17.09.2001;

PRESO ATTO di come la prova di tale errore meramente materiale si possa desumere pacificamente confrontando, in lettura sinottica, tutti i testi normativi appena citati;

VALUTATO come sia dimostrabile che tali indebite modificazioni del testo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., come approvate con D.G.R. n. 2-3914 del 17.09.2001, non siano invece il prodotto di rituali variazioni di norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 15 o 17 comma VII L.R. 56/77 (e per le modificazioni delle quali non sarebbe consentito il ricorso al procedimento di cui all'art. 17 comma VIII L.R. 56/77), considerando che, dal tenore delle deliberazioni costituenti l'iter approvativo della variante ex art. 17 comma VII del 2006, in nessun passaggio (atti deliberativi, interventi, relazioni descrittive, osservazioni e controdeduzioni, atti della Provincia di verifica di compatibilità con gli atti di pianificazione territoriale, ecc.) si menzionano o si prendono in considerazione le modificazioni in oggetto; tali modificazioni non rientravano pertanto in nessun modo nell'interesse dell'Assemblea che ha approvato la variante, né costituivano l'oggetto della stessa;

CONSIDERATO ancora che tali errori materiali, prodottisi, come visto, in occasione dell'approvazione della variante parziale del 2006, si sono poi reiterati nelle successive varianti del 2008 e del 2012, finché, ad un esame complessivo dei testi normativi prodotti nelle varie stesure e passaggi di variante, ne è emersa l'anomalia;

PRESO ATTO che:

- con la più volte richiamata D.G.R. n. 2-3914 del 17.09.2001, la Regione Piemonte, avvalendosi della potestà di riformare d'ufficio parti del Piano Regolatore oggetto di variante all'atto di approvarla definitivamente, ha apportato una serie di modifiche ai sensi dell'art. 15 comma XI L.R. 56/77;
- dette modifiche *ex officio*, pur se sempre applicate, non sono state recepite negli elaborati di P.R.G.C. e pertanto se ne rende necessario l'aggiornamento;

considerato ancora che v'è, nelle N.T.A. del vigente P.R.G.C., una terza serie di errori materiali, prodottisi in sede di varianti parziali effettuate ex art. 17 comma VII L.R. 56/77 dal 2006 in poi, consistente in meri errori di trascrizione di parti del testo delle norme (in alcuni casi, particolarmente evidenti per l'incongruenza logica o testuale che si è venuta a determinare con l'errore materiale), dovuti, con ogni evidenza e fuor di dubbio, all'uso corrente e frequente dei comandi di cui sono provvisti i programmi di editing su elaboratori elettronici, che talvolta inducono in errore (comandi di "copia ed incolla" degli applicativi su PC);

CONSIDERATO che, nel rispetto del suddetto articolo di legge, le diverse correzioni oggetto della presente deliberazione, da apportare alle Norme Tecniche di Attuazione ed alla cartografia del vigente P.R.G.C., si possono ricondurre al disposto dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a tal proposito, che è stata richiesta, con nota del 25.03.2013 prot. n. 1788, al legale di fiducia dell'Ente, Avv. Paolo Federico Videtta, la formulazione di un parere *pro veritate* in ordine all'adottabilità, da parte del Consiglio Comunale, di un atto, qualificandolo come procedura di adeguamento e correzione ex art. 17, comma VIII (ora comma XII, ai sensi della L.R. 3/2013), L.R. 56/77 e s.m.i. e non già di variante urbanistica;

VISTO E RECEPITO il parere *pro veritate* redatto dall'Avv. Paolo Federico Videtta, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 06.05.2013 al n. 2677, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in data 06.05.2013 al protocollo generale di questo Ente n. 2672 l'arch. Gedda Gabriella, con studio in Agliè (To), S.P. per Cuceglio, 138, ha consegnato anche il progetto definitivo della "variante non variante" in parola, ex art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., composto dai seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- norme di attuazione – testo con modifiche;
- norme di attuazione coordinate;
- tavole P1 – P3a – P3b – P3c – P4 – P5;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Edilizia Privata, allegato;

ULTIMATA la discussione, il sindaco pone in votazione il seguente punto all'ordine del giorno;

CON VOTAZIONE CONCLUSIVA ESPRESSA IN FORMA PALESE, PER ALZATA DI MANO, CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO:

Presenti:	11
Astenuti:	2 (Cons. Frattini e Bellavia)
Votanti:	9
Voti favorevoli:	9
Voti contrari:	---

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** il progetto definitivo della "Variante non variante" al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dall'arch. Gedda Gabriella, con

studio in Agliè (To), S.P. per Cuceglio, 138, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 06.05.2013 al n. 2672, composto da:

- relazione illustrativa;
- norme di attuazione – testo con modifiche;
- norme di attuazione coordinate;
- tavole P1 – P3a – P3b – P3c – P4 – P5;

3. **DI INVIARE**, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente deliberazione, unitamente al progetto definitivo approvato, alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Torino;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale assunzione di tutti gestionali gli atti derivanti dalla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
TECNICI**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

**F.to Il Responsabile
Devecchi Dr. Paolo**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: ALTILIA Carlo

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 14-giu-2013 al 29-giu-2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Lì

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/06/2013

X per scadenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., senza seguito di ricorsi.

in quanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Lì 24/06/2013

Il Segretario Comunale
F.to: Devecchi Dr. Paolo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 14.06.2013

Il Segretario Comunale
Devecchi Dr. Paolo